

REGOLAMENTO PER IL PAGAMENTO DELLA QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE

(approvato con delibera di Consiglio del 20 gennaio 2015)

Art. 1

(Obbligatorietà)

Il pagamento della quota associativa annuale, di seguito indicata con il termine «quota», nella misura stabilita dal Consiglio dell'Ordine, costituisce obbligo per l'Iscritto all'Albo, ai sensi del regio decreto 23 ottobre 1925 n.2537.

Art. 2

(Scadenze)

La quota annuale dovrà essere versata entro il 28 Febbraio di ciascun anno.

Art. 3

(Durata)

La quota, che non è assolutamente frazionabile, è valevole dal giorno 1 gennaio fino al giorno 31 dicembre di ogni anno.

Art. 4

(Cancellazione dall'Albo)

- 1. Il mancato pagamento della quota e degli eventuali arretrati non costituisce tacita richiesta di cancellazione dall'Ordine, ma dà luogo a giudizio disciplinare, a norma dell'art. 50 del R.D. 2537/1925.
- 2. Qualora venga meno l'interesse a mantenere l'iscrizione all'Ordine, dovrà essere presentata apposita domanda di cancellazione indirizzata all'Ordine medesimo, cui dovrà essere allegata la prova della regolarità dello stato dei pagamenti.
- 3. La cancellazione decorrerà dalla data indicata nella delibera del Consiglio, pur restando l'obbligo per l'Iscritto di versare quanto dovuto.

Art. 5

(Modalità di pagamento)

- 1. Il pagamento della quota, al fine di perseguire obiettivi di efficienza ed economicità, dovrà essere effettuato secondo le modalità stabilite dal Consiglio dell'Ordine che saranno pubblicate sul sito web dell'Ordine entro il 31 dicembre di ogni anno per l'anno successivo.
- 2. E' onere dell'Iscritto attingere le informazioni necessarie per eseguire il versamento attraverso la Segreteria ovvero mediante il sito web dell'Ordine medesimo.

Art. 6

(Azioni disciplinari)

- 1. Il mancato pagamento delle quote e degli eventuali arretrati dà luogo a giudizio disciplinare a norma dell'art.50 del R.D. 2537/1925, costituendo violazione del Codice Deontologico. In conseguenza di ciò il Consiglio dell'Ordine determinerà l'invio dell'elenco dei morosi al Consiglio di Disciplina.
- 2. La Segreteria dovrà redigere l'elenco completo degli iscritti morosi, che renderà disponibile al Consiglio dell'Ordine.

Art. 7

(Sospensione dei servizi)

A coloro che non sono in regola con il pagamento delle quote, dal giorno 1 Marzo dell'anno corrente e fino al saldo delle stesse, verranno sospesi i servizi erogati dall'Ordine, compresa la formazione finalizzata alla acquisizione dei CFP.

Art. 8

(Deroghe)

In deroga a quanto prescritto nel presente regolamento, il Consiglio dell'Ordine, per gravi e giustificate ragioni provate dall'Iscritto, potrà non dar corso, con delibera motivata, all'applicazione di quanto previsto dagli artt. 6 e 7 del presente regolamento.

Art.9 (Validità ed entrata in vigore)

Il presente regolamento, al pari di eventuali successive modifiche dello stesso, è sottoposto all'approvazione del Consiglio dell'Ordine.

Eventuali modifiche o integrazioni al testo del presente regolamento potranno essere adottate dal Consiglio dell'Ordine in qualsiasi momento dandone comunicazione agli iscritti con la procedura prevista per le comunicazioni ordinarie.

Il presente regolamento entrerà in vigore dal 21 Gennaio 2015.